

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE *POST-LAUREAM* ALL'ESTERO

ART. 1

(Istituzione dei contributi)

Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise, rispettivamente nella seduta dell'11 settembre 2002 e del 18 settembre 2002, hanno espresso parere favorevole ed hanno autorizzato il finanziamento di iniziative di formazione *post-lauream* all'estero per dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca e titolari di borse *post-lauream* dell'Università degli Studi del Molise.

ART. 2

(Finalità dei contributi)

I contributi per la formazione *post-lauream* all'estero, così come individuati all'art. 1, hanno lo scopo di finanziare iniziative di formazione e di ricerca all'estero, per una durata compresa tra i 6 e i 12 mesi, che potranno essere svolte anche con l'intento di acquisire eventuali crediti formativi.

ART. 3

(Accesso ai contributi)

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, per un costo non superiore ai 10.000 euro per ogni beneficiario, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i titolari di borse *post-lauream* che intendano svolgere un periodo di attività di formazione e ricerca all'estero, purché tali attività abbiano valenza e ricaduta (certificata da un Docente dell'Ateneo) sulle attività scientifiche dell'Università degli Studi del Molise.

ART. 4

(Organi preposti all'assegnazione dei contributi)

L'assegnazione dei contributi di formazione *post-lauream* all'estero è di pertinenza del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Molise che adotta le proprie delibere, sentito il parere del Senato Accademico. Il Senato Accademico esprime il proprio parere, avvalendosi delle proposte presentate dalla Commissione per l'esame delle proposte così come individuata dall'art. 5.

ART. 5

(Commissione per l'esame delle proposte)

La Commissione per l'esame delle proposte (di seguito denominata Commissione), quale organo istruttorio del Senato Accademico, è preposta alla valutazione scientifica delle richieste di contributo. Alla Commissione compete, inoltre, la valutazione dei risultati delle attività al rientro dal soggiorno all'estero dei beneficiari del contributo.

Essa è composta da tre componenti, docenti o ricercatori dell'Ateneo, di cui uno scelto dal Rettore ed i restanti due dal Senato Accademico.

Il Presidente della Commissione riceverà dal competente Ufficio amministrativo la documentazione riguardante le richieste di contributo presentate e sarà informato dell'ammontare dei finanziamenti predisposti per ogni E.F.

A conclusione del lavoro istruttorio, la Commissione trasmetterà al Senato Accademico una relazione riassuntiva sulle proposte in cui saranno descritti i criteri di giudizio seguiti per l'attribuzione dei contributi.

ART. 6

(Fondo per il finanziamento dei contributi)

I contributi per la formazione *post-lauream* all'estero di cui al presente regolamento saranno finanziati con i fondi stanziati per ogni E.F. sul Titolo n. 2, Categoria n. 3, Capitolo n. 6, "Iniziativa a favore di borsisti ed assegnisti".

ART. 7

(Presentazione delle richieste dei contributi)

Le richieste dovranno essere inoltrate, per il tramite del Settore Protocollo, entro il 15 novembre di ogni Anno Accademico, all'Ufficio Ricerca Scientifica, mediante il modello di richiesta allegato al presente Regolamento. La Commissione potrà valutarle entro 30 giorni. Subordinatamente alla disponibilità di fondi non impegnati, ulteriori richieste potranno essere presentate entro il 15 giugno e la Commissione potrà valutarle entro i successivi 30 giorni.

Limitatamente all'a.a. 2004/2005 la Commissione valuterà le richieste pervenute entro il 30 aprile 2005.

ART. 8

(Modalità di assegnazione dei contributi)

Previo accertamento della disponibilità di bilancio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, le assegnazioni dei contributi saranno riconosciute prioritariamente a coloro che non beneficiano di altre forme di contribuzione (ad es. dottorandi senza borsa), ai partecipanti ai programmi formativi pluriennali dell'Ateneo (dottorandi di ricerca o assegnisti), ai richiedenti che documentino un soggiorno all'estero per attività di ricerca scientifica rispetto ai richiedenti che svolgeranno all'estero attività di tipo meramente formativo (masters, corsi di formazione, etc.). La Commissione terrà altresì conto dell'importanza del progetto di ricerca che sarà svolto all'estero, dell'entità delle ricadute sull'Università del Molise e del livello dell'Istituzione estera che ospiterà il richiedente.

ART. 9

(Spese ammissibili)

Per ogni richiesta di contributo sono considerate ammissibili, prioritariamente, le seguenti voci:

- spese di viaggio (andata e ritorno) che il richiedente dovrà effettivamente sostenere e documentare;
- le spese di vitto ed alloggio presso l'Istituzione ospitante che, ove possibile, dovranno prevedere agevolazioni che consentano al richiedente di usufruire di servizi (mensa, alloggio in foresteria) dell'Istituzione ospitante.

Altre voci di spesa potranno essere riconosciute dal Senato Accademico, su proposta della Commissione.

Per richieste di beneficiari di altre forme di finanziamento, la Commissione proporrà contributi integrativi di minore entità, prevalentemente connessi alle spese di viaggio.

ART. 10

(Monitoraggio dei risultati)

Il beneficiario del contributo, entro 15 giorni dal rientro dal soggiorno all'estero, è tenuto a presentare alla Commissione una relazione sintetica sulle attività formative e scientifiche svolte, Tale relazione dovrà essere siglata sia dal Responsabile dell'Istituzione ospitante, sia dal Docente tutor dell'Università degli Studi del Molise.

ART. 11

(Interruzione temporanea dei soggiorni all'estero)

L'interruzione temporanea dei soggiorni all'estero, qualora dipenda da attività formative e/o di ricerca svolte dai beneficiari presso l'Università degli Studi del Molise ovvero da motivi personali, che l'Amministrazione si riserva di valutare di volta in volta, sarà autorizzata per non più di due volte. Ogni sospensione potrà avere una durata massima di 30 giorni.

ART. 12

(Fondi non utilizzati)

Le somme dei fondi stanziati per ogni E.F. sul Titolo n. 2, Categoria n. 3, Capitolo n. 6, "Iniziativa a favore di borsisti ed assegnisti", non spese entro l'anno dell'E.F. di riferimento, confluiranno nella quota di finanziamento dello stesso Capitolo dell'E.F. successivo.

Allegato 1

FORMULARIO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI
PER ATTIVITÀ FORMATIVE DA SVOLGERE ALL'ESTERO
ANNO ACCADEMICO _____

Il sottoscritto _____ docente/ricercatore di _____
affidente al Dipartimento di _____
in qualità di:

- Tutor della borsa di studio *post-lauream* conferita al dott. _____
- Responsabile dell'assegno di ricerca conferito al dott. _____
- Coordinatore del dottorato di ricerca in: _____

CHIEDE UN CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ALL'ESTERO

A tal fine comunica:

- a) Nominativo del beneficiario del finanziamento: _____
- b) Attività che il beneficiario svolge presso l'Università del Molise: _____
- c) Sede estera: _____
- d) Attività da svolgere: _____
- e) Durata: _____
- f) Piano finanziario dei costi

(spese connesse con le attività, max Euro 10.000 complessivi)

Il sottoscritto dichiara che la predetta attività all'estero è funzionale e strettamente
connessa con le attività in corso di svolgimento.

Data _____

Firma
